



Bruxelles, 26 ottobre 2020
(OR. en)

11886/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0208(NLE)**

PECHE 321

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. Comm.:	ST 10274/20 + ADD 1 PECHE 205 - COM(2020) 436 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque - Dichiarazioni

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia e della Commissione sugli scambi di contingenti di merluzzo bianco del Baltico orientale

Agendo con spirito di solidarietà, gli Stati membri che non necessitano dell'intero contingente di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale cercheranno di concordare scambi di contingenti con quegli Stati membri in grado di dimostrare che dovranno fare i conti con il cosiddetto "effetto di contingente limitante" a causa del contingente limitato di merluzzo bianco del Baltico orientale di cui dispongono.

Gli Stati membri della regione del Mar Baltico e la Commissione valuteranno l'adeguatezza di tali scambi prima della fissazione delle possibilità di pesca per il 2022.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sulla gestione del contingente di merluzzo bianco del Baltico orientale da parte della Federazione russa

Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Svezia e Polonia esortano la Commissione ad adottare tutte le misure possibili per raggiungere un accordo con la Federazione russa sulla gestione del contingente di merluzzo bianco del Baltico orientale in linea con i pareri scientifici.

Data la condizione attuale dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, è indispensabile che la responsabilità della ricostituzione dello stock sia equamente ripartita fra tutti gli Stati aventi un interesse nella gestione del merluzzo bianco. L'adozione delle misure necessarie per la ricostituzione dello stock esclusivamente ad opera dell'Unione europea senza la partecipazione della Federazione russa non garantirà di ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sullo stock di merluzzo bianco.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sulla necessità di trovare la causa dell'aumento della mortalità naturale del merluzzo bianco

Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Svezia e Polonia adotteranno le misure necessarie per studiare l'aumento della mortalità naturale del merluzzo bianco, che è superiore alla mortalità per pesca.

Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Svezia e Polonia esortano altresì la Commissione ad incrementare il finanziamento a titolo della dotazione finanziaria del FEAMP per progetti di ricerca scientifica comuni volti a studiare la crescita della mortalità naturale del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

Dichiarazione comune della Commissione e di Estonia e Finlandia sul tasso di sopravvivenza del salmone del Golfo di Finlandia

Finlandia ed Estonia si impegnano a fornire al CIEM le informazioni scientifiche del caso per far fronte all'incertezza segnalata riguardante i rigetti e la sopravvivenza del salmone. La Commissione chiederà al CIEM di approfondire ulteriormente i dati scientifici e le conoscenze in merito all'incertezza segnalata riguardante i rigetti e la sopravvivenza del salmone.

Dichiarazione comune della Commissione e di Finlandia e Svezia sull'aringa del Golfo di Botnia

La Commissione incoraggerà il CIEM a mettere a punto una valutazione analitica per l'aringa del Golfo di Botnia e a formulare nuovi pareri per tale stock nel 2021. Ove giustificato sulla base di tali pareri, la Commissione valuterà la possibilità di presentare una proposta di modifica, per l'anno in corso, del TAC 2021 per l'aringa del Golfo di Botnia.

Dichiarazione comune della Commissione e di Danimarca, Germania, Polonia e Svezia sull'aringa del Baltico occidentale

Lo stock di aringa riproduttrice nel periodo primaverile è gestito in due zone: il Mar Baltico occidentale (sottodivisioni 22-24) e lo Skagerrak e il Kattegat (sottozona 3a). Occorre pertanto coerenza nella fissazione dei TAC tra le due zone di gestione.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia e della Commissione sugli stock condivisi con la Russia

Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia ritengono che i pareri scientifici debbano essere trattati separatamente dagli accordi di ripartizione. I suddetti Stati membri ritengono pertanto che, prima di applicare gli accordi di ripartizione, si debba tener conto di tutte le componenti biologiche dei pareri scientifici, quali la migrazione, i pesci danneggiati dalle foche e altre componenti specifiche di ciascuno stock.

La Commissione avvierà discussioni su una metodologia adeguata che rifletta le questioni di cui sopra nell'ambito del comitato misto per la pesca nel Mar Baltico.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale nel 2021

Dato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è al di sotto del B_{lim} e che nel 2021 saranno consentite soltanto catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, al fine di garantire la ricostituzione degli stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per i trasferimenti dal 2020 al 2021. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa il merluzzo bianco del Baltico orientale.

Dichiarazione comune della Commissione e della Germania sulla possibilità che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) sostenga l'arresto temporaneo delle attività di pesca

1. L'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, prevede che gli Stati membri possano adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.
2. Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito al merluzzo bianco e all'aringa nelle sottodivisioni 22-24, la Germania ritiene dunque necessario adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza consistono nella limitazione delle attività di pesca nelle sottodivisioni 22-24 per ulteriori 30 giorni per i pescherecci tedeschi di merluzzo bianco e per 20 giorni per i pescherecci di aringhe.
3. La Commissione e la Germania convengono che tale misura di emergenza, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, è ammissibile al finanziamento a titolo del FEAMP e potrebbe altresì essere ammissibile a norma dell'imminente regolamento FEAMP, in conformità delle condizioni in esso contenute.

Dichiarazione comune di Lettonia e Lituania sulla variazione del TAC 2021 per l'aringa nelle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 per il 2021

Lituania e Lettonia comprendono la logica alla base della proposta della Commissione, che è in linea con i più recenti pareri del CIEM, pubblicati nel maggio 2020, e con le disposizioni del piano pluriennale per il Mar Baltico.

Lituania e Lettonia ritengono tuttavia che un approccio graduale terrebbe conto delle specificità della pesca pelagica nel Mar Baltico ed eviterebbe drastiche fluttuazioni del TAC.

Lituania e Lettonia si rammaricano quindi del fatto che il TAC per l'aringa del Baltico centrale, ossia uno degli stock più importanti per la flotta pelagica del Baltico, sia stato fissato senza assicurare stabilità al settore.

Lituania e Lettonia esortano la Commissione e il Consiglio a valutare possibili soluzioni giuridiche nell'ambito di un futuro quadro giuridico per garantire che le fluttuazioni annuali delle possibilità di pesca non superino il 20%, soprattutto in considerazione della difficile situazione in cui versa la pesca nel Mar Baltico.
